

o
m
i
s
u
o
c

2022 /
BENVENUTI

CASSA DI COMPENSAZIONE 117
SWISSTEMPCOMP

/ EDIZIONE 2022

INDICE

BENVENUTI	3
CONSIMO	3
DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DI CASSA DI COMPENSAZIONE	4
SEMPRE AGGIORNATI	4
PARTNERWEB – IL PORTALE PER I CLIENTI	5
ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ	6
CASSA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI SWISSTEMPFAMILY	10
MATERNITÀ	12
CONGEDO DI PATERNITÀ	13
INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO (IPG)	13
CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO	13
CONTATTI	14

SIGLA EDITORIALE

Contatto / editore
consimo
Cassa di compensazione 117
swisstempcomp
Sumatrastrasse 15
8006 Zurigo
044 258 84 75
info@consimo.ch



BENVENUTI

Siamo lieti di darle il benvenuto a consimo, il centro di competenza integrato attivo nelle assicurazioni sociali. Questa pubblicazione fornisce informazioni utili per interagire con la Sua cassa di compensazione professionale. Per domande o chiarimenti può contattarci al numero 044 258 84 75.

Alla cassa di compensazione 117 swisstempcomp sono affiliate le imprese che hanno aderito all'associazione swisstaffing. L'affiliazione a una cassa di compensazione è disciplinata nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'adesione a un'associazione fondatrice esclude automaticamente la competenza delle casse di compensazione cantionali¹.

CONSIMO

Consimo è il Suo centro di competenza di riferimento per tutto il settore delle assicurazioni sociali. Offriamo servizi in materia di:

- cassa di compensazione AVS
- cassa per gli assegni familiari
- conteggio dei contributi per il CCL Prestito di personale (applicazione e formazione continua).

Sviluppiamo sistematicamente la qualità dei nostri servizi basandoci sulle esperienze e sugli input dei nostri partner. La soddisfazione dei nostri partner è lo stimolo più grande che ci spinge a migliorare costantemente.

¹ Solo se la Sua impresa ha già aderito a un'altra associazione fondatrice e/o alla rispettiva cassa di compensazione professionale può scegliere a quale delle due casse di compensazione aderire. Se la Sua impresa ha aderito a un'altra associazione fondatrice e non vuole cambiare cassa di compensazione, La preghiamo di comunicarcelo.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DI CASSA DI COMPENSAZIONE

COSA DEVO FARE?

Per prima cosa deve compilare il questionario per l'affiliazione e inviarlo a consimo, che si occupa delle formalità per il cambiamento e informa l'attuale cassa di compensazione dell'impresa. Il passaggio alla nuova cassa è effettivo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali assegni per i figli vanno annunciati a consimo solo alla fine dell'anno.

[Capitolo «Assegni familiari»](#)

COSA CAMBIA PER ME?

Cambiano gli interlocutori ed eventualmente il portale clienti. Le aliquote contributive e l'importo degli assegni familiari restano identici perché sono fissati per legge e sono quindi vincolanti. Possono invece variare l'importo della partecipazione alle spese amministrative e i contributi alla cassa per gli assegni familiari. Nelle prossime pagine sono riportate ulteriori informazioni su questo tema. È possibile chiedere a consimo un calcolo comparativo dei costi rispetto alla cassa di compensazione attuale.

COS'È UNA CASSA DI COMPENSAZIONE PROFESSIONALE?

Le casse di compensazione professionali sono organizzazioni non statali specializzate nel primo pilastro. In qualità di centri di servizio indipendenti e neutrali retti dal diritto privato, garantiscono un'elevata affidabilità nella gestione delle assicurazioni sociali.

CHE VANTAGGI HO A CAMBIARE CASSA?

La cassa di compensazione professionale di consimo è specializzata nel Suo settore d'attività e fornisce consulenza per tutte le questioni relative al primo pilastro. Funge inoltre da servizio di conteggio dei contributi per il CCL Prestito di personale.

[Capitolo «CCL Prestito di personale»](#)

POSSO SCEGLIERE LA CASSA DI COMPENSAZIONE?

L'affiliazione a una cassa di compensazione è obbligatoria per legge. La Sua impresa può scegliere a quale cassa aderire se è affiliata a più associazioni fondatrici e ha aderito a una delle loro casse di compensazione.

PERCHÉ DOVREI CAMBIARE CASSA?

Le casse di compensazione professionali orientano la loro attività e i loro servizi alle esigenze delle associazioni professionali di categoria, sgravando così le casse di compensazione cantonali.

SEMPRE AGGIORNATI

Il bollettino informativo che consimo pubblica regolarmente a fine anno informa i partner sulle novità e le modifiche più importanti a livello normativo e su temi rilevanti per la loro attività quotidiana. Il bollettino è pubblicato al seguente link: www.consimo.ch/ak117/news

PARTNERWEB – IL PORTALE PER I CLIENTI

PartnerWeb è il portale online gratuito protetto da password nel quale i partner possono sbrigare le formalità amministrative relative all'AVS in modo semplice e rapido.

Una volta effettuato il login, possono annunciare nuovi collaboratori, modificare dati personali e trasmettere per via elettronica il certificato dei salari ed eventualmente le notifiche complementari di salario per gli anni precedenti. C'è poi un vantaggio supplementare: utilizzando il portale, si riducono le spese amministrative.

Capitolo «Risparmiare grazie al rimborso delle spese amministrative»

COME CREARE UN CONTO SU PARTNERWEB

La creazione di un conto su PartnerWeb prevede tre tappe: la registrazione, l'attivazione e l'accesso (login). Dopo essersi registrati e aver attivato un conto, i clienti accedono al portale inserendo semplicemente l'indirizzo e-mail e la password definita. www.consimo.ch/ak117/pw



ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ

L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e l'assicurazione invalidità (AI) sono il pilastro più importante della previdenza sociale in Svizzera, il cui scopo è di compensare in parte la diminuzione o la perdita del reddito da lavoro in seguito a vecchiaia, invalidità o decesso.

Sono assicurati all'AVS tutti coloro che risiedono o lavorano in Svizzera, ad eccezione delle persone esonerate per effetto di un regime speciale (per esempio una convenzione internazionale).

ANNUNCIO DI NUOVI COLLABORATORI

Il modo più semplice per annunciare nuovi collaboratori o mutazioni del personale è di utilizzare il portale online PartnerWeb. In alternativa è possibile compilare i moduli «Mutazione del personale» e «Richiesta di un certificato di assicurazione» e inviarli per e-mail all'indirizzo: vaik.caci@consimo.ch.
www.consimo.ch/ak117/moduli

IMPORTANTE: se il collaboratore è alla sua prima esperienza lavorativa in Svizzera e non dispone ancora di un numero di assicurato, va allegata una copia di un passaporto valido o di una carta d'identità valida.

Il certificato di assicurazione va richiesto unicamente per le persone che non sono in possesso di una tessera di assicurazione malattie svizzera (ad es. i frontalieri o le persone che ritornano dall'estero). Le persone assicurate contro le malattie in Svizzera ricevono dalla propria assicurazione malattie una tessera di assicurato sulla quale figura il numero AVS, che è identico a quello del certificato di assicurazione.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

I contributi che gli assicurati devono versare variano in funzione della situazione di vita e di lavoro.

Situazione di vita	Obbligo contributivo da	Obbligo contributivo fino a	Contributi AVS, AI e IPG
Dipendente	Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età	Donne fino a 64 anni, uomini fino a 65 anni; successivamente fintanto che si esercita un'attività lucrativa	In percento del salario; la metà a carico del datore di lavoro
Indipendente	Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età	Donne fino a 64 anni, uomini fino a 65 anni; successivamente fintanto che si esercita un'attività lucrativa	In base al reddito da lavoro
Persona senza attività lucrativa	Dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età	Donne fino a 64 anni, uomini fino a 65 anni	In base al patrimonio e al reddito

Chi continua a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento deve continuare a versare i contributi AVS, AI e IPG, ma beneficia di una franchigia di 1400 franchi al mese o di 16 800 franchi all'anno esente da contributi. Visto che dall'età ordinaria di pensionamento non ha più diritto alle indennità di disoccupazione, non è però più tenuto a versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). I contributi versati dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento sono contributi di solidarietà e non incidono sul calcolo della rendita AVS.

DOMANDE SUL CONTEGGIO E LA FATTURAZIONE DEI CONTRIBUTI COME PAGO I CONTRIBUTI IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO?

I datori di lavoro versano regolarmente acconti calcolati in base alla massa salariale AVS provvisoria. Dopo aver inoltrato la dichiarazione dei salari, ricevono la fattura finale per l'anno di contribuzione con il conguaglio tra gli acconti fatturati e i contributi effettivamente dovuti.

La periodicità degli acconti dipende dalla massa salariale AVS annua. I datori di lavoro che dichiarano una massa salariale annua fino a 199 999 franchi pagano gli acconti trimestralmente, mentre quelli che dichiarano una massa salariale superiore li pagano mensilmente.

A QUANTO AMMONTA LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE AMMINISTRATIVE?

La partecipazione alle spese amministrative è calcolata come percentuale della massa salariale AVS. Varia quindi in funzione della massa salariale annua dell'impresa.

DOV'È INDICATA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIORNATA?

L'aliquota percentuale aggiornata è riportata nel bollettino informativo destinato ai clienti:

«Informazioni per i clienti» al link www.consimo.ch/ak117/news.

Le aliquote contributive applicate dalla cassa per gli assegni familiari e dalla cassa di compensazione 117 swisstempcom figurano sul portale per i clienti nell'area riservata: www.consimo.ch/areariservata/.
Capitolo «Assegni familiari»

COME DEVO PROCEDERE SE LA MASSA SALARIALE VARIA NEL CORSO DELL'ANNO?

Il datore di lavoro può adeguare la massa salariale nel corso dell'anno. A tal fine, deve indicare il nuovo importo a tergo della fattura di acconto e rispedire la fattura per e-mail all'indirizzo: beitraege.cotisations@consimo.ch.

IMPORTANTE: il datore di lavoro indica se la massa salariale dev'essere modificata solo per un mese oppure anche per i mesi successivi. Per legge il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla cassa di compensazione qualsiasi modifica pari o superiore al 10% della massa salariale.





QUANDO SONO INVIATE LE FATTURE DI ACCONTO?

Le fatture sono inviate il 17 del mese. Se il 17 cade durante un fine settimana o in un giorno festivo, vengono spedite il giorno lavorativo successivo. Le fatture devono essere saldate entro il 10 del mese successivo. In caso di ritardo nel pagamento, è applicato un interesse di mora pari al 5%.

IMPORTANTE: gli assegni familiari effettivamente versati sono computati e compensati nella fattura di acconto mensile o trimestrale. Gli importi dovuti retroattivamente vengono considerati nel conteggio successivo.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER LAVORATORI INDIPENDENTI E PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA

I collaboratori che vanno in pensione anticipata a partire da 58 anni devono versare i contributi in qualità di persone senza attività lucrativa fino all'età ordinaria di pensionamento. È quindi importante che si annuncino come persone senza attività lucrativa, in particolare per il pensionamento anticipato PEAN².

Per le persone con meno di 58 anni che presentano lacune contributive a causa di malattia (beneficiari di indennità giornaliera) o di un altro evento è competente la cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio.

Raccomandazione: informare i collaboratori dell'importanza di annunciarsi come persone senza attività lucrativa.

Qui sono riportate le aliquote contributive e informazioni aggiornate per [lavoratori indipendenti \(opuscolo 2.02\)](#) e [persone senza attività lucrativa \(opuscolo 2.03\)](#).

²Pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale.

FATTURA FINALE

Nella seconda metà del mese di dicembre consimo invia il foglio di controllo per la dichiarazione dei salari effettivamente versati, che dev'essere compilato in tutte le sue parti e rispedito entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Per legge, in caso di mancato rispetto della scadenza si applica un interesse di mora. In base ai dati forniti consimo allestisce la fattura finale, nella quale figurano i contributi effettivamente dovuti secondo il certificato dei salari e quelli già versati. A seconda dei casi, la differenza è accreditata o fatturata al datore di lavoro.

Scadenze da rispettare per evitare interessi di mora e interessi rimuneratori

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi o di inoltro tardivo del certificato dei salari, la cassa di compensazione è tenuta per legge a riscuotere un interesse di mora o a corrispondere un interesse rimuneratorio del 5%. Scadenze da rispettare per evitare interessi di mora o rimuneratori:

- 30 gennaio: termine per l'inoltro della dichiarazione dei salari a consimo
- 10 giorni dopo la fine del mese o del trimestre: termine per il saldo delle fatture di acconto
- 30 giorni dalla data della fattura: termine per il saldo della fattura finale.



USCITA DI COLLABORATORI

I datori di lavoro devono annunciare tempestivamente l'uscita di collaboratori che hanno beneficiato di prestazioni durante il rapporto di lavoro (ad es. assegni familiari). Le modalità sono illustrate al capitolo «Assegni familiari».



CASSA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI SWISSTEMPFAMILY

I datori di lavoro che versano ai collaboratori salari soggetti all'obbligo contributivo AVS sono tenuti a pagare i contributi a una cassa per assegni familiari del Cantone.

Le imprese che hanno aderito a swisstafing fanno capo a consimo anche per il conteggio dei contributi alla cassa per gli assegni familiari (e non solo per i contributi AVS, AI e IPG) e beneficiano dei vantaggi offerti dalla cassa per gli assegni familiari swisstempfamily. L'offerta di servizi si orienta alle esigenze specifiche del settore. swisstempfamily è presente su tutto il territorio nazionale e svolge anche compiti supplementari delegati dai Cantoni nell'ambito della promozione della formazione professionale e degli assegni familiari.

RICHIEDERE ASSEGNI FAMILIARI

Per ogni collaboratore o collaboratrice con figli che danno diritto agli assegni familiari il datore di lavoro compila il modulo [Richiesta di assegni familiari](#).
www.consimo.ch/fak117

Il modulo compilato e i documenti elencati nel modulo vanno inviati all'indirizzo fak.caf@consimo.ch.

Corrispondenza e-mail con la cassa per gli assegni familiari

Poiché le e-mail vengono trattate automaticamente, si raccomanda di inserire nell'oggetto dell'e-mail le seguenti informazioni:

numero di cliente / numero AVS del collaboratore / richiesta

Esempio di oggetto: 15.2345 / 756.0000.0000.00 / richiesta assegni per Lucio Campione

Altri esempi di richieste:

- uscita, riannuncio, lista impieghi, modulo E411, opposizione ecc.



ASSEGNI FAMILIARI IN STATI DELL'UE/AELS

Se vengono richiesti assegni familiari per figli residenti in Stati dell'UE o dell'AELS, consimo trasmette i documenti alle autorità estere competenti.

IMPORTANTE: l'evasione della richiesta da parte delle autorità estere può richiedere diversi mesi. I documenti mancanti o le richieste incomplete allungano i tempi della procedura.

Consimo versa gli assegni solo dopo aver ricevuto dalle autorità estere competenti il modulo E411 o un documento equivalente (ad es. «attestation de paiement» per la Francia). Generalmente i documenti hanno una validità massima di 12 mesi.

Per informazioni specifiche relative all'Italia consultare la scheda «Assegni familiari per i figli residenti in Italia – Modulo E411» al link www.consimo.ch/ak117/merkblaetter.

DECISIONE SUL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI

La cassa invia una decisione al datore di lavoro per posta o per e-mail se i requisiti stabiliti dalla legge sono soddisfatti.

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI PER E-MAIL

Generalmente le decisioni sugli assegni familiari sono trasmesse per posta. Se il datore di lavoro lo desidera, la trasmissione può avvenire per via elettronica. Questa modalità di invio offre un vantaggio perché permette di evadere più rapidamente le pratiche. Oltre alle decisioni sugli assegni familiari, il datore di lavoro riceve ogni mese la distinta degli assegni familiari compensati nella fattura di acconto dei contributi e una lista dei beneficiari attivi al momento della fatturazione. Chi desidera ricevere i documenti per via elettronica può comunicarlo all'indirizzo fak.caf@consimo.ch o per telefono al numero 044 258 84 75.

VERSAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE

Se versa gli assegni familiari prima di ricevere la decisione definitiva, il datore di lavoro si assume il rischio finanziario corrispondente. Per evitare versamenti in doppio che vanno rimborsati, il datore di lavoro comunica tempestivamente qualsiasi cambiamento dello stato civile o del datore di lavoro, l'eventuale trasferimento in un altro Cantone o all'estero e l'eventuale importo differenziale, inviando un'e-mail all'indirizzo fak.caf@consimo.ch.

COMPENSAZIONE CON LE FATTURE DI ACCONTO

Gli assegni familiari sono compensati nelle fatture di acconto e le prestazioni versate sono conteggiate nel periodo di riferimento. Se il diritto agli assegni viene riconosciuto retroattivamente, l'importo corrispondente è considerato nel conteggio successivo.

CCL PRESTITO DI PERSONALE E CONTRIBUTI PER L'APPLICAZIONE E LA FORMAZIONE CONTINUA

Il CCL per il settore del prestito di personale (CCL Prestito di personale) si applica in tutta la Svizzera alle aziende titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla legge sul collocamento (LC) e la cui attività principale è costituita dal prestito di personale. È possibile che finora il conteggio dei contributi per l'applicazione e la formazione continua sia stato effettuato dal segretariato per l'applicazione del CCL tempcontrol.

Per i membri di swisstafing la riscossione dei contributi è di competenza della Cassa di compensazione swisstempcomp (CC117) che ogni sei mesi, in giugno e in dicembre, provvede al conteggio sulla base della massa salariale CCL dell'anno precedente. All'inizio dell'anno o al momento dell'emissione della fattura finale la cassa di compensazione procede al conguaglio in base alla massa salariale effettivamente dichiarata.

Per informazioni dettagliate sul CCL Prestito di personale consultare il sito: www.tempservice.ch.

Attenzione: il conteggio e l'incasso dei contributi per il CCL pari all'1% (0,3% a carico del datore di lavoro; 0,7% a carico del dipendente) passano a consimo anche se il datore di lavoro ha aderito a un'altra cassa di compensazione professionale e non desidera cambiare cassa.



MATERNITÀ

Le donne che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto all'indennità di maternità per le prime 14 settimane successive alla nascita del figlio. L'indennità di perdita di guadagno ammonta all'80% del reddito conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Una donna ha diritto all'indennità di maternità se era assicurata obbligatoriamente all'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e se durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. Vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Il diritto all'indennità di maternità può essere fatto valere dalle seguenti persone:

- la madre
- il datore di lavoro
- i familiari.

RICHIEDERE E RICEVERE L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

L'indennità può essere richiesta solo dopo la nascita del figlio. Per ogni collaboratrice in maternità il datore di lavoro compila il modulo [«318.750 Richiesta d'indennità in caso di maternità»](#)
www.ahv-iv.ch / Opuscoli & moduli / Moduli / Prestazioni dell'IPG (servizio e maternità)

Il modulo compilato e corredato dai seguenti documenti va inviato per e-mail all'indirizzo eomse.ap-gam@consimo.ch:

- atto di nascita/libretto di famiglia
- conteggi indennità giornalieri in caso di malattia, LAA, AD
- libro paga (almeno 12 mesi prima della nascita)
- carta d'identità o carta di soggiorno.

Le indennità di maternità versate sono compensate nella fattura di acconto successiva. Alle collaboratrici in maternità che hanno lasciato l'impresa consimo versa le indennità direttamente. Le indennità sono versate retroattivamente per il mese precedente.

CONGEDO DI PATERNITÀ

Gli uomini che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane. Il congedo può essere preso in un solo blocco o ripartito su singoli giorni nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La richiesta di indennità per paternità può essere presentata solo dopo che il padre ha fruito di tutti i 14 giorni di congedo oppure dopo che è scaduto il termine quadro di sei mesi.

Hanno diritto all'indennità di paternità gli uomini che al momento della nascita del figlio esercitavano un'attività lavorativa dipendente o indipendente. Un altro requisito è di essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi precedenti la nascita del figlio e di aver esercitato durante quel periodo un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

www.consimo.ch/ak117/schede/

In caso di domande scrivere a eomse.apgam@consimo.ch

INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO (IPG)

Ha diritto all'indennità di perdita di guadagno (IPG) chi presta servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile e nel servizio della Croce Rossa o chi partecipa ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù+Sport.

RICHIEDERE E RICEVERE L'INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO

Il collaboratore che presta servizio riceve il modulo per la richiesta dell'indennità direttamente dal servizio competente e lo trasmette al datore di lavoro, che lo completa, lo firma e lo invia per posta all'indirizzo: [consimo, Cassa di compensazione 117 swisstempcomp, casella postale 16, 8042 Zurigo.](#)

Per i collaboratori retribuiti su base oraria il datore di lavoro trasmette anche il libro paga dei sei mesi precedenti l'inizio del servizio. I disoccupati che prestano servizio trasmettono il modulo all'ultimo datore di lavoro o alla cassa di compensazione competente. Gli accrediti per le indennità IPG sono compensati nella fattura di acconto successiva. Ai collaboratori che hanno lasciato l'impresa consimo versa le indennità direttamente.

CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO

I revisori di consimo verificano periodicamente sul posto se la normativa e le disposizioni attuative sono rispettate. Il primo controllo ha luogo entro quattro anni dall'affiliazione alla cassa di compensazione. I revisori contattano direttamente i datori di lavoro per fissare un appuntamento. Successivamente inviano una conferma con informazioni utili in merito allo svolgimento del controllo e la documentazione necessaria

CONTATTI



www.consimo.ch ▲ 117@consimo.ch

Sede

Sumatrastrasse 15
8006 Zurigo

Orari d'ufficio

dal lunedì al venerdì
08.00–11.45
13.30–16.30

Indirizzo postale

consimo
Cassa di compensazione 117 swisstempcomp
Casella postale 16
8042 Zurigo

044 258 84 75
IBAN CH74 0900 0000 3020 5807 5
PC 30- 205807- 5

Contatto per tema

Rendite

renten.rentes@consimo.ch

Assegni familiari

fak.caf@consimo.ch

IPG, indennità maternità e
cassa di compensazione militare

eomse.apgam@consimo.ch

Contributi

beitraege.cotisations@consimo.ch

Persone senza attività lucrativa e indipendenti

beitraege.cotisations@consimo.ch

Conto individuale

vaik.caci@consimo.ch
